

OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA: È ORAMAI SEMPRE **OBBLIGATORIO** IL PORTALE **PDP** PER LA SUA PRESENTAZIONE?



Dal **primo gennaio 2025** per noi difensori l'utilizzo del portale per depositare davanti al gip che lo ha emesso l'**opposizione al decreto penale di condanna** è **obbligatorio**.

Ciò non toglie che l'opposizione in argomento, non completamente comparabile in tutti i suoi aspetti ad una impugnazione (se non per i profili di forma di cui all'art. 582 c.p.p.: Cfr. Cass. Sez. III, 13.02.2025, n. 7380 e, comunque, con interpretazione della normativa *favor oppositionis*: Cass. Sez. 5, n. 4613, del 09/01/2024, P., Rv. 285978 – 01), ha alcune particolarità in quanto, potendo essere presentata anche **personalmente dall'imputato** (o dalla *persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria*), **può depositarsi nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovi l'opponente** (art. 461, comma 1, c.p.p.).

In tal caso, in forza del generico richiamo all'art. 582 c.p.p., per le sole, **predette parti private** con le forme di cui all'art. 582, comma 1-*bis* c.p.p., quindi anche in via cartacea.

Soltanto per queste ipotesi (presumo rare) sembrerebbe quindi sopravvivere in parte la possibilità, a suo tempo consentita anche ai difensori, di depositare le impugnazioni vere e proprie presso qualsiasi Cancelleria di Tribunale del territorio nazionale: possibilità abrogata già con la prima normativa entrata in vigore con la Riforma Cartabia, risultando immediatamente abrogato l'art. 582, comma 2, c.p.p.

Buon lavoro